

UNIVERSITA' TELEMATICA "e-Campus"

Facoltà di: **PSICOLOGIA**

Corso di Laurea in: **"Scienze e Tecniche Psicologiche"**

TITOLO:

" La Lunga Storia del Criminal Profiling"

Relatore: **Armando Palmegiani**

Tesi di Laurea di:

Donatella Vaccaro

Matricola numero: 004033434

Anno Accademico: **2019/2020**

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

La sottoscritta Donatella Vaccaro N° di matricola 004033434, nata a Schorndorf (Germania) il 22/06/1978 autrice della tesi dal titolo “La Lunga Storia del Criminal Profiling”

AUTORIZZA

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:

AUTORIZZARE

per quanto necessita l’università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all’estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data

11/10/2020

Firma

Donatella Vaccaro

INDICE

INDICE.....	3
INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I.....	6
IL CRIMINAL PROFILING TRA DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE	6
1.1 La definizione di criminal profiling	6
1.2 L'evoluzione storica del criminal profiling: la fisiologica e le teorie lombrosiane	10
1.3 Il ruolo dell'FBI nell'evoluzione del criminal profiling	15
CAPITOLO II	19
IL PROFILO DEL KILLER	19
2.1 Le caratteristiche del killer	19
2.2 La raccolta delle informazioni e la banca del DNA	30
CAPITOLO III	44
LA RILEVANZA APPLICATIVA DEL CRIMINAL PROFILING	44
3.1 L'impatto sulla scena del crimine	44
3.2 La relazione tra scena del crimine e profilo del criminale	46
3.3 La profilazione geografica e l'esperienza di Unabomber	48
CONCLUSIONI	53
BIBLIOGRAFIA.....	55

INTRODUZIONE

Il presente studio si occupa di un tema che offre moltissimi spunti interpretativi e di attenzione: il Criminal Profiling.

Questo argomento, nonostante sotto certi profili possa essere qualificato con un tema piuttosto recente, è oggetto di interesse da parte di molte studiosi ma, nonostante questo, non esistono in materia moltissimi studi o produzioni letterarie che ne colgano, studino ed evidenzino gli aspetti tecnici più importanti.

Di par contro la letteratura narrativa, spesso con l'ausilio di esperti, fonda sul Criminal Profiling molta della sua produzione soprattutto più recente e questa produzione a sua volta, risulta molto apprezzata (basti analizzare al riguardo i risultati e le stime di vendita).

La tematica alla nostra attenzione infatti, non solo appare molto interessante come caso di studio in materia criminologica ma soprattutto può essere oggetto di numerosi spunti riflessivi per quanto attiene il risvolto e lo studio psicologico.

Lo studio del Criminal Profiling inoltre, ci permette di analizzare profili pratici inerenti la sua applicazione.

Questo aspetto è molto importante perché nell'applicazione pratica, il Criminal Profiling permette, stringendo all'osso la questione, di identificare e di assicurare alla giustizia criminali e soprattutto omicida ed omicida seriali.

La componente pratica del Criminal Profiling sarà oggetto più strettamente della terza parte del presente elaborato, per quanto anche nei primi due capitoli sarà possibile riscontrare elementi pratici e concreti, ovvero applicabili alla realtà dell'indagine in materia di omicidio o dell'indagine criminale in generale.

Nel primo capitolo, ad introdurre gli aspetti alla nostra analisi, analizzeremo i profili definitivi e qualificativi del Criminal Profiling.

Si tratta di un passaggio necessario per capire quali siano le origini del tema alla

nostra attenzione e fin dove si possano spingere gli studi per trovare esempio di profiling in letteratura.

Sotto questo profilo, sicuramente l'esempio più importante e dalla rilevanza ancora oggi più imponente è legato alle teorie lombrosiane.

Nel secondo capitolo mentre, gli aspetti più tecnici relativi alla raccolta dei dati idonei poi alla profilazione del soggetto.

In questo ambito, come avremo modo di evidenziare, viene ad assumere un ruolo centrale come probabilmente è intuibile il DNA, che ha il potere di qualificare in modo univoco un soggetto.

CAPITOLO I
IL CRIMINAL PROFILING TRA DEFINIZIONE ED
EVOLUZIONE

1.1 La definizione di Criminal Profiling:

Il Criminal Profiling è una metodologia sempre più diffusa ed efficace che accompagna e sostiene i processi investigativi ingenerando un notevole interesse collettivo.

Il presupposto alla base del concetto di Offender Profiling risiede nella consapevolezza che la condotta di un individuo, quindi anche quella di un criminale, riflette sia la sua personalità che il suo status emotivo o psichico (Canter, D.V.,2000); da cui discende per deduzione, anche solo logica, che il comportamento di un criminale inteso come l'insieme degli aspetti comportamentali riguardanti l'evento delittuoso durante l'esecuzione di un crimine, riflette le sue qualità personali e psicologiche.

Il Criminal Profiling è davvero utile e funzionale nella sovrapposizione delle informazioni sui comportamenti ricavabili da una scena del crimine con i modi di commissione del delitto attribuite a criminali, già precedentemente identificati, arrestati e condannati.

Il ragionamento analogico permette la deduzione di ulteriori informazioni riguardo il soggetto definito ignoto.

È possibile sostenere che il Criminal Profiling ha come scopo principale quello di tracciare il profilo di colui che ha commesso l'evento delittuoso criminale, soprattutto attraverso lo studio e l'analisi di precise informazioni rinvenibili attraverso l'analisi della scena del crimine, mediante i rilievi dell'esame autoptico ovvero tramite una

precisa ricostruzione delle dinamiche che coinvolgono ogni aspetto del crimine.

È necessario però specificare che il profiler attraverso la sua attività, è in grado di fornire un aiuto concreto alle attività di indagine anche se bisogna sottolineare che l'elaborazione di un profilo non ha natura probatoria sfruttabile in sede dibattimentale.

Infatti l'attività di profiling non può essere inserita nell'ambito delle attività peritali o di consulenza, anche se talvolta nel procedimento giudiziario durante la fase di indagine, può assumere quelle precise forme per il conferimento dell'incarico.

Può quindi ritenersi un'attività che si crea e si esaurisce nella fase di indagine senza quasi mai entrare in un'aula di tribunale.

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) in America, è stato il primo nucleo di polizia ad aver applicato sin dall'inizio le tecniche del Criminal Profiling.

Nel 1978 nell'ambito dell'FBI si istituì un programma di sviluppo e analisi chiamato il psychological profiling program, creato dalla Behavioral Science Unit (BSU) tutt'ora attivo con sede a Quantico presso la FBI Academy.

Le origini del profiling però sono antiche e sono rinvenibili nella c.d. Crime Scene Analysis e la conseguente elaborazione o compilazione di un profilo criminale può essere definita come un prodotto di sintesi nell'ambito della politica criminale posta in essere dai vari apparati negli Stati Uniti.

La legislazione americana sottolinea in modo preponderante che la figura del detective sia la più funzionale, dominante e assolutamente centralizzata, al contrario dell'Europa in cui la figura del profiler è quasi inesistente ad eccezione dell'Inghilterra, in cui l'utilizzo del Criminal Profiling ha una notevole continuità, nonostante la figura che

maggiormente si avvicina al Profiler, anche se non svolge l'attività propria del profiler in senso canonico, è lo psichiatra o lo psicologo.

Elaborare il profilo di un criminale necessita, per chi lo effettua, un background culturale multidisciplinare che comprende conoscenze di criminologia, psichiatria e psicologia su tutte ed emerge che, sulla scia dell'esperienza americana, un profiler non può certamente improvvisarsi (Geberth, 1996).

Nel contesto italiano la professione del profiler non ha ancora acquisito una credibilità autonoma, al contrario di quanto accade ormai in molte altre nazioni, ovvero una professione esclusiva ed indipendente tanto che questa competenza si considera come accessoria e parte di altre professionalità nonché spesso considerata secondaria rispetto ad altre figure professionali dotate invece di specificità ed indipendenza come i criminologi, gli psichiatri, i psicologi, ed infine, in base alle esigenze e necessità, gli appartenenti alle forze dell'ordine (Turvey, 1999).

Nessuna di queste professionalità però è in grado di garantire una conoscenza completa ed esaustiva riguardo la materia poiché l'attività del profiler esige una formazione specialistica tanta quanta ne serve per l'acquisizione di una competenza specifica nella altre discipline.

La tecnica del profiler viene utilizzata in Italia da un peculiare settore della polizia il quale si occupa di studiare il comportamento criminale, particolarmente degli omicidi seriali: l'Unità per l'Analisi del Crimine Violento (UACV) ad esempio ha lo scopo di supportare gli organismi di investigazione e l'autorità giudiziaria nei casi di omicidio senza apparente movente; omicidi seriali; omicidi particolarmente crudeli e seriali; casi di violenze sessuali particolarmente gravi; casi di violenze sessuali riconducibili ad un unico autore; lo stupro seriale.

Le fonti bibliografiche dottrinali a cui fare riferimento sono quelle scientifiche altamente specializzate come Douglas, Ressler e Turvey,

soprattutto con particolare attenzione a quelle documentali primarie detenute negli archivi dell'FBI.

Vi sono diverse accezioni attribuite al concetto di Criminal Profiling e all'attività di Profiler.

Il primo filone dottrinale (Rossi, Zappalà, 2005) definisce il profiling come un processo di inferenza delle caratteristiche di personalità, sociali e demografiche di un autore sconosciuto di un reato o di un autore sconosciuto di una serie di reati incasellabili nel medesimo articolo del codice penale.

La pratica dell'offender profiling può poi essere spiegata (Kocsis, 2003) come quella tecnica che permette di analizzare gli schemi di comportamento che emergono durante la commissione di un crimine o in una serie di crimini con un autore ignoto, attraverso la quale si può costruire un profilo descrittivo dell'autore probabile del crimine analizzato.

Ulteriore autorevole dottrina (Douglas, Burgess, Burgess, Ressler, 1986) lo definisce come invece l'identificazione delle principali caratteristiche di comportamento e personalità di un individuo, sulla base dell'analisi delle particolarità del crimine perpetrato.

Vi è poi un filone dottrinale (Copson, Gudjonsson, 1997) che indica il Criminal Profiling come un approccio della polizia investigativa diretto a descrivere un autore sconosciuto di reato, sulla base dell'analisi della scena del crimine, della vittima e di ogni altro utile particolare.

Holmes & Holmes (Holmes R., Holmes S., 1998) descrivono il Profilo Criminale come un metodo che si pone tra gli obiettivi quello di fornire informazioni circa le peculiarità socio demografiche e psicologiche dello sconosciuto autore di reato, nonché fornire una consulenza agli investigatori sulle strategie di interrogatorio più efficaci e funzionali ad ottenere quelle informazioni che servono. Canter (Canter,

Salfati, 1999) invece usa il termine Profilo Criminale in riferimento a qualsiasi attività che può essere utile ad definire in modo preciso le caratteristiche dell'aggressore e della tipologia di reato a partire da ogni informazione disponibile.

Relativamente alla realtà italiana, quando si parla di profilo criminale si fa riferimento all'idea di delineare un quadro di caratteristiche di personalità, sociali e demografiche e, in caso di aggressione di matrice seriale, anche la possibile area di residenza di un autore sconosciuto di uno o più reati, basando le proprie considerazioni su dati statistici e su un'analisi criminologica e psicologica del delitto.

1.2 L'evoluzione storica del criminal profiling: la fisionomica e le teorie lombrosiane:

Il padre della fisionomica può ritenersi il filosofo Aristotele, il quale concentrò parte dei suoi studi sulle somiglianze tra uomo ed animali al fine di trasferire poi ad ogni individuo, le qualità tipiche di ogni animale.

Nel 1558 Giovanni Battista Della Porta pubblicò il *De humana Physionomia*, nel quale affermò che “la fisionomia non è altro che il mezzo attraverso il quale può farsi conoscere qual è il costume degli uomini attraverso i segni fissi e permanenti del corpo”.

Il fondatore della fisionomica moderna invece è Johann Kaspar Lavater, che associa le forme del volto e la struttura ossea del cranio al carattere e alla predisposizione di ogni individuo a delinquere.

L'opera di Joseph Gall (1758-1828) rappresenta una sorta di passaggio dalla fisionomica alla frenologia, per la quale ogni funzione psichica avrebbe una localizzazione celebrale, infatti l'autore sostiene proprio che i centri specifici dell'intelligenza, della volontà e delle altre

funzioni psichiche superiori sono collocabili nelle protuberanze e depressioni presenti sul cranio e che dal loro esame è possibile conoscere il carattere e le qualità di ogni individuo.

Cesare Lombroso (1835-1919) poi fa in modo che la fisionomica divenisse una vera e propria scienza applicata allo studio della criminologia.

Il Lombroso sosteneva che negli individui, nelle famiglie e nei gruppi sociali erano percepibili dei segni caratteristici di anormalità di degenerazione biologica atavica ereditate per epilessia, sifilide, alcoolismo ed altro (Lombroso, 1876).

Le suddette anormalità erano causa di predisposizioni, tendenze ed abitudini al crimine e ai cosiddetti comportamenti immorali. Lombroso può considerarsi come il padre del Criminal Profiling e a lui è dovuta la nascita dell'antropologia criminale moderna.

È necessario sottolineare il ruolo della fotografia relativamente ad un impiego segnaletico chiamata antropometria segnaletica; il primo caso con uso di tale tecnica è legato al contesto svizzero nel 1854.

All'inizio i ritratti erano solo frontali, mentre verso la fine del 1800 ed i primi del 1900 venne adottato dalle forze di polizia di tutto il mondo un sistema unico di identificazione tramite non solo una foto frontale ed una di profilo sinistro in posizione tre quarti, accompagnate da una didascalia che contiene tipologie e misure delle caratteristiche fisiche; il padre creatore dell'antropologia segnaletica può considerarsi Alphonse Bertillon (1853-1914).

Il 1905 segna il passaggio al sistema identificativo delle impronte digitali.

La ratio di fondo di questa tipologia di approccio è quella di poter partire dal corpo, dalle caratteristiche fisiche al fine di risalire alle caratteristiche mentali e comportamentali del soggetto.

Gli individui possono classificarsi e dividersi in tre tipologie:

1. il brachitipo che presenta uno sviluppo del tronco prevalente rispetto a quello degli arti;
2. il longitipo che si presenta con arti particolarmente sviluppati;
3. Il normotipo si presenta invece in una condizione prevalentemente equilibrata (Holmes R., Holmes S., 1998).

Un passaggio evolutivo importante si è registrato grazie all'opera dello scuola della psichiatria tedesca secondo la quale vi è una correlazione, valida non solo per individui normali ma anche per gli psicotici, tra i cosiddetti indici morfologici tipici del corpo umano (*fenotipo*) e le precise caratteristiche della personalità.

È possibile definire quattro tipologie, delle quali tre sono considerate fondamentali ed una accessoria:

1. Il tipo chiamato picnico che sul piano somatico mostra una predominanza delle misure orizzontali mentre sul piano psicologico una predisposizione ciclotimica con l'alternanza di fasi maniacali e depressive;
2. Il leptosomico invece sul piano somatico presenta una predominanza di misure verticali e sul piano psicologico invece disposizione schizotimica, che in caso di psicosi può diventare schizofrenia;
3. l'atletico sul piano somatico è caratterizzato da un sistema muscolare ben sviluppato mentre il piano psicologico presenta una disposizione viscosa con pensieri lenti, perseveranza e irritabilità;
4. Il displastico invece presenta caratteristiche somatiche che virano su varietà dismorfiche e sul piano psicologico si mostra particolarmente predisposto all'epilessia (Pinizotto, A.J., 1984).

Le suddette posizioni ancora oggi hanno un ruolo importante in diverse discipline tra le quali la psichiatria, la criminologia e la psicologia per nominarne alcune, ed hanno avuto un riscontro in uno dei primi esempi di profilo criminale (Brussel, 1968) di George Metesky, il “Mad bomber”, che per quattordici anni terrorizzò la città di New York con attentati dinamitardi seriali, profilandolo come un Maschio, ben proporzionato e di media corporatura, sui quaranta o cinquanta anni, con lento sviluppo della paranoia.

Preciso, pulito, ordinato, in base alle lettere ed alla preparazione delle bombe. Un lavoratore esemplare, puntuale e ben preparato.

Si suppose fosse slavo perché le bombe sono maggiormente in uso nell’Europa centrale e cattolico, come gran parte degli slavi. Si mostrava cortese ma non amichevole, con una buona educazione, ma probabilmente non ha frequentato il college.

E’ nato all’estero ovvero vive in una comunità straniera e lo si poteva dedurre dal tono formale e dal fraseggio vecchio, con uno stile di lettere che indicano che siano state scritte o pensate in lingua straniera e successivamente tradotte in inglese. In base al taglio arrotondato delle lettere “w” e “s” si ritengono simbolici di seni e il taglio dell’imbottitura dei posti di un teatro.

L’attentatore pare avesse delle turbe sessuali, probabilmente dovute ad un complesso di Edipo, con un forte amore per la madre e odio per il padre e per altre figure che sono rappresentative dell’autorità.

Un uomo solitario, senza amici, con uno scarsissimo interesse per le donne, ed è probabile che non avesse esperienze sessuali (Keppel, R.D., Walter, R. 1999).

Non è sposato e probabilmente abitava con una anziana parente donna. Probabilmente abitava in Connecticut, dato che il questo mostrava alte concentrazioni di slavi e, oltretutto, molte delle lettere

dell'attentatore provenivano dalla contea di Westchester a metà strada tra il Connecticut e New York City (McCann, 1992).

Nel 1910 Edmond Locard formulò il principio di interscambio che prese il suo nome, fondamento della moderna investigazione scientifica criminale.

Infatti quando due oggetti entrano in contatto, ognuno lascia sull'altro una traccia di sé; perciò un individuo che commette un delitto lascia una traccia sulla scena del crimine e qualcosa del luogo del delitto resta sul reo.

Il 1970 segna l'anno di creazione del programma di profilo criminale ad opera di due agenti speciali dell'FBI (Douglas e Ressler).

Due anni dopo nasce la Behavioral Science Unit (BSU) e nel 1992, Douglas e i suoi collaboratori cominciano la stesura del manuale di classificazione del crimine violento, il Crime Classification Manual, più volte aggiornato e ripubblicato. In parallelo in Inghilterra, nasce la Investigative Psychology la quale è introduttiva del Geographical Profiling. Riguardo la realtà italiana invece, nel 1994 nasce Unità per l'Analisi del Crimine Violento (UACV).

Bisogna poi aggiungere a questo, considerata la multidisciplinarietà, la collaborazione della disciplina criminologica, psichiatrica e psicologica, con l'ausilio della letteratura poliziesca ottocentesca, tra cui Edgar Allan Poe e Conan Doyle su tutti.

1.3 Il ruolo dell'FBI nell'evoluzione del criminal profiling:

Dal 1970 il Criminal Profiling grazie soprattutto a Douglas e Ressler, diventa parte integrante dell'analisi del crimine dal punto di vista della condotta e dell'evento, con particolare attenzione a quello seriale. Si distinguono due attività investigative:

1. la c.d. Crime Scene Reconstruction, cioè la ricostruzione della scena del crimine;
2. l'elaborazione di un profilo criminologico del reo, attività chiamata Criminal Profiling (Canter, 1998).

Gli elementi per lo più possono desumersi dalla scena del crimine. Sono particolarmente importanti i campioni sierologici, i documenti, i reperti balistici, le tracce ed impronte, gli elementi anatomopatologici.

A questi bisogna aggiungere ulteriori elementi informativi ad essa relativi quali la refertazione medica ovvero autoptica, foto e video della scena del crimine, le misurazioni, i disegni, le trascrizioni delle dichiarazioni testimoniali, la raccolta di informazioni sulla vittima.

Elaborare un profilo criminale rappresenta il passaggio successivo. Si necessita che si evidenzi come ricostruire la scena del crimine abbia lo scopo di determinare la natura del reato e le sue modalità di consumazione, mentre l'attività di profiling è più concentrata sul movente e sulle caratteristiche utili dal punto di vista criminologico riguardo l'autore del reato.

Ciò detto consente di dedurre in modo immediato, il discrimen tra offender organizzato e disorganizzato.

Il primo obiettivo del processo di analisi operato da Douglas e Ressler in collaborazione, fu quello di delineare la dicotomia tra la tipologia di assassini organizzati e disorganizzati a cui fece seguito, per ognuna, una corrispondenza di ordine associativo con le caratteristiche della scena del crimine.

Il punto di partenza è la scena del crimine dalla quale possono ricavarsi una varietà di indizi riguardo la personalità del reo e sul suo comportamento, nello specifico si valutano i seguenti tre aspetti:

1. il *modus operandi*, cioè il modo attraverso cui il reo mette in atto il comportamento illecito;

2. la *firma* la quale può esser definita come vero e proprio biglietto da visita del criminale, anche perché rappresentativa di una sua parte unica e originale.

Mentre il *modus operandi*, che ha una sua struttura definita anche se con possibili variazioni, la *firma* resta immutata in modo costante soprattutto nei casi di serialità ed è rappresentativa dell'elemento simbolico più importante per la delineazione dei tratti di personalità;

3. Lo *staging*, ovvero la volontaria e ben studiata alterazione della scena del crimine successiva all'aver commesso l'atto criminoso (Jackson, Bekerian, 1997).

I diversi e differenziati studi, nonché le ricerche su base statistica condotti dall'FBI, possono considerarsi i più completi tra la letteratura specializzata recente tanto da essere raccolti e poi pubblicati in un testo che può definirsi come un vero e proprio manuale di riferimento, cioè il Crime Classification Manual.

Dalla lettura della catalogazione fatta ad opera dei summenzionati autori, possono desumersi e quindi riportarsi tutte le fasi e gli strumenti usati dall'FBI che conducono alla formulazione di un profilo.

In tal senso è possibile generare un profilo induttivo, che fonda le sue basi su un preciso studio statistico, sulla base anche di dati raccolti in precedenza, attraverso rilievi su gruppi campione di carcerati con il fine di elaborare il profilo dell'autore sconosciuto di reato, quindi del soggetto ignoto.

L'applicazione di questo modello usato dall'FBI viene posta come

esempio da Douglas e Olshaker anche in “Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit”.

Bisogna però, prima di proseguire, dare definizione delle categorie abbinate ai processi mentali da cui ne deriva il Criminal Profiling:

1. *L’inferenza*, definibile come conclusione logica di un processo che parte da una base di conoscenza che funge da premessa. L’inferenza è infatti, una caratteristica dei sistemi esperti e può identificarsi come un processo attraverso cui da una proposizione accolta come vera, può giungersi ad una proposizione la cui verità può considerarsi inserita nella prima.

Presenta molte similitudini al meccanismo tipico del processo deduttivo. Per esemplificare: tutti i serial killer lasciano la firma sulla scena del crimine, perciò se Tizio ha commesso una serie di omicidi lasciando una firma, allora sarà un serial killer.

2. La *deduzione* che segue il seguente sistema logico consequenziale: regola - caso - risultato.

Ad esempio: il serial killer lascia la sua firma sulla scena del crimine (regola), così analizzando il caso si riscontra effettivamente la presenza di una firma sulla scena, perciò il risultato a cui si giunge è che bisogna inquadrare il caso in un’ottica seriale.

3. *L’Induzione* che invece segue un ordine diverso e parte dall’analisi del caso, per poi giungere ad un risultato ed indicare la regola. Esempio: nella scena del crimine del caso di specie è presente una firma, perciò il caso è inquadrabile in ottica seriale ed infine l’indicazione della regola per la quale i serial killer lasciano sempre una firma sulla scena del crimine.

4. *L’Abduzione* che invece parte dalla Regola, dalla quale può giungersi al risultato con la finale indicazione del caso. Esempio: i serial killer lasciano una firma sulla scena del crimine e il caso di specie

rappresenta un evento da inquadrare nella serialità.

Nella scena del crimine del caso considerato è presente una firma.

Sono state compiute innumerevoli analisi teleologicamente orientate a valutare l'efficacia del Profiling, le quali hanno dimostrato quanto la presenza di un profiler e l'elaborazione di un profilo del criminale, possano portare diversi vantaggi.

Uno studio, nello specifico (FBI Law Enforcement Bulletin, 2000), conferma questo aspetto stabilendo che il profiler, come negli Stati Uniti, deve considerarsi una figura professionale a se stante e non mutuata da altre discipline; in pratica si sono osservate differenze significative nel lavoro dei profiler professionisti, negli USA, rispetto ad altri esperti quali psicologi, psichiatri, sociologi e antropologi: infatti i primi erano più precisi nel delineare le caratteristiche fisiche, i processi cognitivi e le abitudini di vita dei criminali, autori ancora sconosciuti di omicidio o di reato di natura sessuale.

Le altre categorie professionali fornivano un contributo sicuramente valido ma ancora legato alla loro formazione ed esperienza professionale.

Gli psicologi ovviamente tendevano a soffermarsi per lo più sull'aspetto psicologico, gli psichiatri su quello patologico, mentre sociologi e antropologi erano maggiormente concentrati sul contesto sociale. Il NISCALE (Netherlands Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement) ha condotto uno studio dettagliato a riguardo, rilevando praticamente le differenze tra un profiler e un detective, testando i tempi di risposta di ognuno relativamente ai vari aspetti che costituiscono un'indagine.

Risulta a questo punto superfluo sottolineare che in presenza di un delitto seriale il fattore tempo è determinante e la rapidità di chi conduce l'indagine ha un ruolo chiave, se non decisivo (O'Reilly-Fleming, 1996).

CAPITOLO II

IL PROFILO DEL KILLER

2.1 Le caratteristiche del killer:

L'argomento che riguarda i serial killer suscita un diffuso interesse mediatico e popolare; è attrattivo ma al tempo stesso suscita orrore e questo determina un interesse morboso a conoscere le storie e le caratteristiche del serial killer "modello", considerando che la reale diffusione quantitativa del fenomeno è piuttosto scarsa, soprattutto in Italia.

Nonostante alcuni autori ritengano che l'Italia si posizioni in un buon posto nella graduatoria dei Paesi che "ospitano" i serial killer, il fenomeno non tra quelli di maggior rilievo criminologico, e il parlarne è dovuto appunto a quell'interessamento morboso che suscita a livello mediatico e filmografico, nonché negli studiosi stessi di criminologia o negli scrittori che si occupano di criminalistica.

L'interesse si concentra soprattutto sul fatto che l'omicidio seriale è di difficile comprensione secondo parametri razionali, al contrario ad esempio, di un omicidio di stampo economico al fine di impossessarsi dell'eredità, e oltretutto non corrisponde alla fenomenologia dell'omicidio dettato da un impeto emotivo (stato emotivo e passionale). L'omicidio seriale invece, può definirsi come l'assassinio di una pluralità di vittime e in aggiunta, viene compiuto in risposta ad esigenze emotive che in estrema sintesi, possono riassumersi con la frase pronunciata dal serial killer di nove prostitute ai suoi periti: "Mi piaceva uccidere" (Merzagora Betsos I., 2006), e nella ancor più interessante dichiarazione di Chikatilo, reo di cinquantatre omicidi a sfondo sessuale: "Lo scorrere del sangue, abbinato all'agonia della vittima mi dava piacere" (Palermo G.B., 2001).

Molti dei serial killer poi hanno avuto comportamenti prima, dopo e durante l'omicidio, che si mostrano in violazione dei nostri più radicati tabù relativi alla pietà, al rispetto per la persona, per il suo corpo, e a tutti i concetti considerati “normali”.

Non è necessario dilungarsi nelle descrizioni dettagliate dei delitti, ma si farà solo cenno dei non molto infrequenti casi in cui gli omicidi si sono accompagnati ad atti sadici, a compiacimenti nelle torture, a vampirismo, necrofilia, rituali feticistici “strani”, antropofagia, cannibalismo.

Anche al fine di spiegare questi fenomeni, la psichiatria e la psichiatria forense fin dall'Ottocento hanno cercato di spiegarli, o quantomeno denominarli, a partire dalla “monomania omicida”.

L'interrogativo è tutt'oggi valido e ci si chiede se possono considerarsi “pazzi” o vengono chiamati “folli” per segnalare la loro deviazione dalla norma etica e statistica? “Mad or bad”?

Dunque in ambito forense i quesiti sono strettamente legati: sono responsabili delle loro atrocità o sono degli infelici determinati senza scampo dalla loro patologia?

Per Lunde, gran parte degli autori di omicidi sarebbero dei casi malati (Lunde D., 1975).

Le differenze sostanziali tra l'omicida seriale psicopatico e il seriale psicotico sono evidenziate dagli studi di Benezech in relazione all'analisi delle condizioni familiari, dell'esame anamnestico, delle abitudini voluttuarie, dei precedenti penali, della personalità, del modus operandi, del rapporto con la vittima, del comportamento successivo al reato; in conclusione l'Autore prevede che vi sia una differenza in termini di responsabilità penale, poiché afferma che lo psicopatico è responsabile penalmente mentre lo psicotico risulta penalmente irresponsabile (Benezech M., 1978).

Holmes e De Burger, autori di una delle classificazioni più famose dei serial killer sulla base dello studio di 110 casi, distinguono ben quattro tipi di omicidi seriali in base alle motivazioni:

- il “*visionary motive type*”, che risponde agli ordini impostigli da allucinazioni imperative che gli ordinano di uccidere una determinata classe di persone;

- il “*mission oriented motive type*” che è spinto dall’intenzione di “ripulire il mondo” da alcune categorie di persone, ma non mostra segni di psicosi (Holmes R.M., De Burger J., 1988);

- l’*“edonistic”*, per la cui analisi si ricerca il suo interesse verso il piacere, il che comporta il compimento sia di omicidi per libidine che per il puro gusto del brivido, sia quelli compiuti al fine di impossessarsi di beni materiali;

- il “*power/control, oriented type*”, uccide invece perché ne ricava godimento dal potere sulla vittima (in questi casi si presenteranno delitti particolarmente feroci, e la tortura prolungata avrà l’obiettivo di protrarre il piacere del dominio).

Gli Autori riconoscono la possibilità della presenza di una malattia mentale solo per la prima tipologia, ed in ogni caso la patologia verrebbe fuori nella minoranza dei casi, la maggior parte dei serial killer infatti, non sono né da valutarsi da un punto di vista psicopatologico, né sono da considerarsi solo dei malati di mente; oppure c’è chi afferma che gran parte degli omicidi seriali non sono commessi da psicotici (Holmes R.M., 1990).

Se alle volte però si realizzano “cose da pazzi” questo non vuol dire che si determini l’infermità giuridica.

È chiaro che per la categoria di serial killer è facile che si trovino categorie nosografiche a descriverli, soprattutto riguardo i Disturbi di Personalità, ed è comprensibile anzi, tautologico.

Dietz, lo psichiatra che ha collaborato con l'FBI sullo studio dei serial killer, ha messo in chiaro che: “per nessun serial killer oggetto di studio o intervistato poteva applicarsi la formula della infermità mentale, ma contemporaneamente nessuno di loro era normale, anzi erano tutti affetti da turbe mentali”.

Nonostante questi disturbi però, collegati alla sfera sessuale e al carattere, agivano sapendo che quello che facevano era sbagliato, ma sceglievano di farlo lo stesso (Douglas J., 1996).

Secondo Douglas e Olshaker sono senza dubbio anormali e quello che fanno è fuori da ogni normalità, sono malati. Soffrono di un grave disturbo o difetto caratteriale perché chiunque dovesse trarre piacere dallo stupro, dalla tortura e dalla morte ha dei pronunciati problemi psicologici.

Molta gente non sembra comprendere il concetto secondo il quale si possono avere problemi mentali o emotivi, anche gravi, ed essere in grado di distinguere il bene dal male e conformare il proprio comportamento.

Anche perché, un conto è la diagnosi e un altro è come e quanto la diagnosi stessa si riversi sulla capacità di intendere o di volere del soggetto. Douglas e Olshaker, riguardo le implicazioni psichiatrico-forensi del problema dei serial killer negli Stati Uniti, hanno affermato che: “È importante ricordare che l'infermità mentale è un concetto legale, non una valutazione psichiatrica e significa stabilire non la malattia del soggetto ma quanto responsabile delle proprie azioni e rincarano stabilendo che non si è mai verificato che un serial killer sentisse l'irrefrenabile bisogno di uccidere così da farlo davanti ad un poliziotto”.

È interessante rilevare che non solo le donne uccidono in una percentuale inferiore agli uomini, ma poco presenti anche nella categoria

dei serial killer, nella quale ammontano a quote che variano tra il 5 ed il 18%.

De Luca ne ha individuate 228, delle quali 109 negli Stati Uniti e 3 in Italia, il 14% di esse risulta aver agito in coppia con un partner maschile. De Pasquali riporta due casi di donne sul totale dei quarantatré serial killer italiani: una è la famosa “Saponificatrice di Correggio”, riconosciuta colpevole dell’omicidio di tre donne, ma con il sospetto di altre 7 vittime fra il 1939 ed il 1940 al fine di impossessarsi dei loro beni, nonché per motivazioni patologiche.

Fu dichiarata semi-inferma di mente perché affermò di aver ucciso per scongiurare una maledizione che pendeva sul figlio, dichiarando che: *“per fermare la morte dovevo offrirle qualcuno da prendersi al posto di mio figlio: sangue per sangue, ossa per ossa, vita per vita”*.

Fu chiamata “saponificatrice” perché bolliva i cadaveri sezionati con la soda caustica.

Con alcuni “resti” condiva i dolcetti che offriva alle amiche per il tè. Per comprendere quanto agghiacciante sia la vicenda bisogna fare cenno al racconto della stessa protagonista la quale disse proprio che: *“Finì nel pentolone come le altre due, ma non volli sprecare quel ben di Dio perché la sua carne era grassa e bianca e quando fu disciolta aggiunsi un flacone di colonia e così, dopo una lunga bollitura, ne vennero fuori delle saponette cremose accettabili. Le regalai a vicine e conoscenti. Anche i dolci furono migliori: quella donna era veramente “dolce” [...]. Riguardo il sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo rimescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre un po' di margarina, impastando il tutto. Feci una quantità di pasticcini croccanti e li servii alle signore che venivano in visita a casa per il tè”* (Kantzà G., 2005).

Ad ogni modo anche se talune donne commettono omicidi plurimi

non presentano le caratteristiche tipiche del serial killer come il compiacersi nell'inferire sadicamente, oppure la ricerca del potere sulla vittima attraverso il terrore inflitto, lo scopo sessuale, la scelta di vittime sconosciute, il mezzo o l'arma attraverso la quale uccidono, per le donne perlopiù è il veleno.

Anche gli omicidi multipli o seriali compiuti dalle donne sono commessi di solito tra le mura domestiche ed in particolare, è il marito ad essere la vittima preferita.

Queste sono le cosiddette “vedove nere” (termine giornalistico), che uccidono i mariti per lo più per motivi economici.

Tra le assassine seriali, oltre a quella succitata, vi sono i c.d. “angeli della morte”, cioè quelle infermiere che, per utilizzare un eufemismo, interpretano con larghezza e disinvoltura il concetto di eutanasia.

Il termine “angeli della morte” fu coniato dalla stampa nel 1980 dopo che un'infermiera di Las Vegas manomise l'apparecchiatura a ben sei pazienti in terapia intensiva per vincere le scommesse che il personale di reparto faceva su chi sarebbe stato il prossimo paziente a morire.

La matrice di questi episodi sarebbe il desiderio di notorietà nonché il bisogno di controllo, come quello che spinge i classici serial killer uomini.

Gli “angeli della morte” talvolta somministrano sostanze nocive invece solo per dimostrare di essere in grado di accorgersi delle condizioni critiche in cui versano i pazienti o addirittura di essere capaci di salvarli, ma spesso solo che non arrivano in tempo, ovvero la situazione sfugge di mano.

La motivazione spinta dalla voglia di controllo e della volontà di affermare la propria potenza è, d'altronde, una delle più considerate

relativamente ai delitti seriali e a proposito di un serial killer famoso, Ted Bundy, bisogna considerare che anni prima degli efferati delitti fu insignito di un elogio da parte della polizia di Seattle per aver fermato e catturato un borseggiatore, e successivamente addirittura si tuffò in un lago per salvare un bambino che stava annegando: “il bisogno di controllo può manifestarsi attraverso un comportamento caritatevole e coraggioso, infatti salvare una vita è un modo con il quale è possibile controllare il destino di qualcuno, come uccidere, in senso contrario”. Infine si conoscono diversi casi di figlicidi da parte delle madri. Nel luglio 2005 in Germania ad esempio, sono stati rinvenuti i cadaveri di ben 5 bambini sotterrati in giardino dalla madre assassina, ed un caso simile è stato riportato in Giappone: dopo aver scoperto i cadaveri, la madre raccontò che, poiché aveva speso per altri motivi il denaro destinato alla sterilizzazione, partorì e uccise otto neonati tra il 1978 al 1990 (Bramante A., 2005).

Strettamente legato al tema degli omicidi seriali c'è un ulteriore argomento che riscuote un notevole successo, soprattutto presso i mass-media e nelle serie tv, ossia il Criminal Profiling, cioè applicare le conoscenze della criminologia clinica e della psicologia criminale alla elaborazione del profilo criminale (Ponti G., Merzagora Betsos I., 2008). È necessario partire dal presupposto secondo il quale il comportamento effettivo riflette la personalità del reo, e quindi osservando con attenzione il reato commesso è possibile risalire alla tipologia di persona che lo ha messo in atto.

Lo scopo dell'attività di Criminal Profiling è quello di fornire informazioni mediante le quali poter limitare l'elenco dei sospetti e delle piste investigative, ed indirizzare l'investigazione in un'unica direzione. Infatti, se il criminologo clinico, lo psicologo, lo psichiatra sovente osservano i criminali per fare previsioni sul loro comportamento, riguardo la stesura di un profilo bisogna invertire il procedimento, ed

osservare e prestare attenzione alle azioni commesse dal criminale per stabilirne le caratteristiche di personalità.

Il procedimento è quello che prevede l'analisi attenta della scena del crimine in quanto "scena comunicativa" (De Leo G., Patrizi P., 1999), per far in modo che la stessa racconti più cose possibili riguardo il soggetto che ha messo in atto il reato, in modo particolare dando evidenza al *modus operandi* e alla firma del criminale.

Con il primo termine si intende sovente il comportamento messo in atto dall'aggressore per compiere il reato; esso può subire modifiche col trascorrere del tempo, magari perché riesce ad acquisire anche maggiori capacità tecniche.

Bisogna poi tenere in considerazione la possibilità che metta in atto le strategie di *staging* (da to stage = mettere in scena), cioè l'alterazione della scena del crimine allo scopo di depistare le indagini.

La firma (signature), è un comportamento che si pone in essere non perché necessario all'esecuzione del crimine da un punto di vista tecnico, ma perché funzionale ai bisogni psicologici dell'autore: nel caso di un omicidio può consistere in rituali precisi, mutilazioni a parti del corpo della vittima, conservazione di parti anatomiche, il cosiddetto feticcio. Una stessa modalità di agire ovvero una stessa firma in un delitto possono far credere di essere di fronte al medesimo autore e ad una serialità criminale.

Proprio sulla falsa riga delle osservazioni compiute nel contesto degli omicidi seriali, l'FBI stila una prima classificazione atta a differenziare l'omicidio organizzato da quello disorganizzato, e che avrebbe consentito di tracciare un profilo dell'autore, ad esempio in quanto crimine organizzato in cui la vittima è sconosciuta, l'aggressione è pianificata, la scena del crimine riflette un pieno controllo da parte dell'autore, il cadavere è occultato e la personalità del criminale si

mostra come quella di un soggetto intelligente, adeguato socialmente, con la capacità di controllare l'emotività; nell'omicidio disorganizzato invece, in cui la scena del crimine si presenta caotica, l'aggressione non pianificata, possono emergere di necrofilia, atti sessuali sulla vittima dopo l'uccisione, non vi è tentativo di nascondere il cadavere, le caratteristiche della personalità dell'autore sono quelle di un soggetto scarsamente intelligente, inadeguato socialmente, talora con serie problematiche psicopatologiche. Successivamente si è constatato che la maggior parte dei crimini si pone a metà tra le due tipologie.

Il medico legale Thomas Bond già nel 1888, tentò di stilare un profilo criminologico per mettere la polizia in condizioni di percorrere le tracce dell'assassino londinese chiamato Jack lo Squartatore; ma invero una delle primissime applicazioni della tecnica del profiler si ebbe nel 1957, quando allo psichiatra James Brussel fu affidato il compito dalla polizia di New York di fornire indizi che permettessero gli investigatori di identificare l'uomo, chiamato "Mad Bomber", che da ben 16 anni terrorizzava la città piazzando ordigni esplosivi.

Dopo l'analisi attenta del materiale messo a disposizione della polizia, Brussel affermò che l'attentatore fosse un maschio, perché la generalità dei dinamitardi lo è, doveva avere probabilmente motivi di rancore verso l'azienda in cui piazzò il primo ordigno; dal tono e dal contenuto delle lettere in cui rivendicava gli attentati ed in cui mostrava la convinzione che quella stessa azienda e la società intera complottassero contro di lui, era possibile evincere che fosse un soggetto paranoico e considerando che l'esordio di questa psicopatologia poteva collocarsi intorno ai 35 anni e che gli attentati si susseguivano da 16, poteva concludersi che si trattasse di un uomo di circa 50 anni; l'accuratezza nel confezionare gli ordigni poi e la redazione precisa delle lettere permetteva di dedurre che fosse un uomo meticoloso e competente; d'altro canto lo stile del linguaggio nei messaggi di

rivendicazione, così formale e senza l'uso di espressioni gergali, nonché la scelta di talune espressioni particolari facevano evincere che si potesse trattare di uno straniero; emergeva poi una scolarità superiore ma non di livello massimo; dato che l'uso delle bombe era stato, nella storia, tipico delle popolazioni balcaniche e poiché queste popolazioni erano per lo più cattoliche, Brussel concluse che l'assassino fosse uno slavo di religione cattolica; la forma fallica degli ordigni e la forma della lettera "w", che richiamava il seno femminile, lo psichiatra dedusse informazioni riguardo la psicodinamica, le vicende familiari e la vita affettiva di "Mad Bomber"; azzardò infine a prevedere che al momento dell'arresto lo avrebbero trovato ben vestito, in maniera accurata, magari con un doppiopetto scuro precisamente abbottonato (Picozzi M., Zappalà A., 2002).

Ad ogni modo, anche grazie alle indicazioni fornite dal quadro profilato, poco tempo dopo George Metesky (Mad Bomber), venne arrestato e la descrizione fu confermata per intero.

Successivamente la tecnica del profilo criminale è stata sfruttata soprattutto riguardo l'omicidio, in special modo il seriale, per i delitti di violenza sessuale, di incendio doloso, degli attentati terroristici e dinamitardi.

Riguardo questi ultimi, infatti è stato elaborato un profilo dell'uomo che dal 1988 al 2006 ha disseminato più di trenta ordigni in diverse località venete, nascondendoli in oggetti di uso quotidiano o in prodotti di consumo magari nei supermercati procurando ferite e mutilazioni, finanche a quattro bambini.

Il soprannome attribuito a quest'uomo è stato "Una bomber", come Theodore Kaczynski che, fra il 1940 e il 1956, aveva piazzato a New York più di una trentina di ordigni poi esplosi, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre ventitré.

L'Una bomber italiano, secondo quanto profilato da diversi esperti quali Strano, Coppe e Bruzzone (2007), dovrebbe essere un uomo di notevole intelligenza e capacità di progettazione, come si evince dalla capacità di scelta degli obiettivi, di assicurarsi la fuga, di confezionare gli ordigni, perfezionandoli anche affinché non lasciasse alcuna traccia. Altri elementi è possibile dedurre dalle modalità di realizzazione dei delitti e dalla scelta degli obiettivi.

Ad esempio si possono analizzare i diversi elementi da differenti punti di vista come l'uso di un mezzo di trasporto poco appariscente; l'abitudine di supervisionare il luogo prima di ogni attentato; una formazione precisa e tecnica specialistica e la possibilità di accedere ai materiali utili a realizzare gli ordigni, infatti si ipotizzò addirittura potesse far parte di un corpo armato dello Stato; l'età, fra i 30 e i 40 anni; i tratti ossessivi della personalità o disturbi di personalità veri e propri ma non patologie psicotiche; assenza di una buona realizzazione affettiva e familiare, ma anzi una storia piuttosto problematica; frustrazione e bassa autostima, probabilmente fisicamente menomato.

Riguardo la validità generale dei profili criminologici elaborati, esistono diverse riserve. Una ricerca scientifica italiana compiuta alcuni anni fa grazie all'analisi di 20 omicidi aventi carattere di serialità o senza apparente motivo, per esempio, non ne ha confermato gli assunti e la capacità predittiva (Gulotta G., Merzagora Betsos I., 2005) ma soprattutto si è fatto presente che la condotta umana, non solo quella criminale, non è prodotta solo dalla personalità di chi la pone in essere, ma consegue anche alle condizioni in cui il soggetto si trova ad agire, può esser conseguenza del contesto dei vincoli situazionali.

In particolare l'omicidio richiede talvolta, un certo grado di interrelazione tra la vittima e l'autore, perciò la vittima ricopre un ruolo importante, ad esempio, un delitto può sembrare "disorganizzato" e caotico non tanto o non solo a causa della personalità dell'autore, tale da

non permettere il pieno controllo della situazione, ovvero perché si tratta di un soggetto aggressivo, ma magari perché la vittima ha opposto una notevole resistenza.

È necessario comunque ricordare che il profilo criminale può essere utile per un miglior indirizzo delle indagini nel caso in cui non si sia individuato un sospetto, ma che non è lecito operare reciprocamente nel tentativo di rispondere al quesito di colpevolezza o meno di un sospettato solo con l'analisi del profilo e l'esame della personalità, cioè cucendogli addosso il delitto di cui si è alla ricerca dell'autore.

Infatti, la colpevolezza o l'innocenza devono accertarsi sulla base di prove certe e conoscenze dotate di fondatezza e scientificità più di quanto possa garantire il Criminal Profiling, e il criminologo che dovesse assecondare questa operazione sarebbe responsabile di una gravissima mancanza sia da un punto di vista etico che deontologico.

2.2 La raccolta delle informazioni e la banca del DNA:

L'analisi del DNA e le strumentazioni correlate sono tra gli strumenti più efficaci nel campo delle investigazioni criminali.

Bisogna però precisare che, mentre sul piano scientifico e tecnico gli standard hanno raggiunto livelli eccellenti e uniformemente diffusi in gran parte del mondo, il vero fattore che rende efficace ed efficiente la strumentistica suddetta è la normativa che indica i casi in cui è consentito l'uso di tali tecniche investigative, oltre che la legislazione che definisce la banca dati, indicandone le caratteristiche principali; in realtà, nonostante gli standard operativi dei laboratori siano ottimi ed i tempi di elaborazione rapidi, l'assenza di una norma precipua che regolamenti l'uso di queste tecniche ne rende vana l'enorme efficacia potenziale.

Infatti, qualora manchi una banca dati del DNA, la tecnica di identificazione tramite l'analisi del DNA perde gran parte della sua incisività nell'individuare l'autore del reato, poiché spesso non esiste alcun soggetto sospettato con cui procedere con un confronto del reperto e magari ci si deve limitare a confronti tra nicchie ristrette (per numeri e tempo) di soggetti: in questi casi la tecnica, anche se sofisticata, è inefficace o insufficiente; contrariamente ove, mediante una banca dati del DNA, risulti possibile proseguire con il confronto con un gran numero di profili del DNA, i risultati possono raggiungersi anche qualora manchi il sospettato per il caso specifico investigato.

A riguardo si citano alcuni dati: nel Regno Unito per esempio, dove si dispone di una banca dati del DNA molto ampia, la percentuale di identificazione dei responsabili di delitti di furto in abitazione cresce dal 14% al 44% se si preleva una traccia di DNA dalla scena del crimine.

In Canada in cinque mesi si sono ottenuti 359 confronti positivi derivati dall'identità tra il reperto anonimo e il soggetto inserito nella banca dati di DNA; in Virginia invece ogni mese, attraverso la banca dati del DNA, trovano risoluzione all'incirca 30 casi a carico di ignoti, mentre con lo stesso metodo, in Florida negli ultimi due anni si sono risolti circa mille casi verso ignoti.

Anche la normativa dell'Unione Europea ad oggi attesta il riconoscimento delle potenzialità e della efficacia delle tecniche di identificazione del DNA in collegamento con le banche dati. Infatti, con la Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 l'Unione ha sollecitato gli Stati membri affinché prevedessero la costituzione di banche dati nazionali di DNA, aggiungendo che allo scopo di avere uno scambio di risultati di analisi del DNA tra i vari Stati membri, questi ultimi sono incoraggiati a costituire le suddette banche dati seguendo i medesimi standard ed in modo che essi risultino compatibili tra loro.

Un passo ulteriore è stato compiuto successivamente con la

Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2001, concentrata sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA tra gli Stati membri dell'Unione ed in tale contesto si sono chiarite espressamente le definizioni degli elementi che dovrebbero determinare l'informazione sul DNA da scambiare compresi gli standard da adottare (GUCE 2001/C, 187/0).

I dati forniti dall'INTERPOL mostrano che 36 Stati sui 46 europei aderenti all'Organizzazione, usano le tecniche di definizione del profilo del DNA, 34 Stati hanno istituito o progettano di realizzare una banca dati del DNA, mentre 26 Stati si rappresentano la possibilità di scambiare i dati in ambito internazionale.

In tale contesto l'Italia, la quale gode di strutture investigative prestigiose ed apprezzate a livello internazionale, rischia di essere tagliata fuori dal progetto di creazione di una rete di interscambio di profili del DNA che si progetta di realizzare al fine di combattere efficacemente la criminalità internazionale che riguardi non solo il terrorismo ma anche il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

Al fine di avviare una riflessione che dovrebbe indurre a riempire questo vuoto investigativo, con il decreto del Presidente del Consiglio del 2004 si istituiva, in seno al Comitato nazionale per la Bio-sicurezza e le Bio-tecnologie, un gruppo di lavoro apposito che ha l'arduo compito di affrontare due questioni cruciali: a) verificare all'interno di quale spazio fosse possibile dettare una norma per il prelievo di materiale biologico su persona vivente per l'identificazione in un processo penale; b) elaborare un modello di banca dati del DNA da poter attuare in Italia, in base alle esperienze straniere e alla normativa comunitaria.

Entro il termine di un anno il gruppo ha redatto il documento finale, consegnato alla Presidenza del Consiglio per le eventuali iniziative legislative.

Riguardo a quanto elencato alla lett. a), si è elaborato uno schema normativo che andrebbe ad inserirsi nel codice di procedura penale, colmando una lacuna ormai intollerabile: è noto infatti che la sentenza n. 238/1996 è al dichiarazione con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, c.p.p. *“nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificatamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”*.

La conseguenza della declaratoria di incostituzionalità si è tradotta nella pratica con un'ampia casistica di modalità di acquisizione di piccole quantità di campione biologico del soggetto sospettato, generalmente mediante l'apprensione di cose ad esempio, sulle quali potesse rinvenirsi una traccia di saliva o capelli (tazzina del caffè, bicchiere, mozzicone di sigaretta, chew-gum, copricapo); un'attività di cui si necessitava e piuttosto fruttuosa, ma non immune da errori e sottratta al doveroso rispetto del contraddittorio tra le parti processuali.

La norma proposta dal gruppo di lavoro ha tralasciato la tradizionale distinzione tra prelievi invasivi e non invasivi, in virtù dell'assenza di un criterio distintivo chiaro, diretto ed oggettivo; se infatti negli esempi tradizionali la differenza è evidente (la sentenza della Corte Costituzionale prima citata stabilisce ad esempio, che il prelievo di sangue è invasivo), l'approfondimento della casistica ne mette in luce l'arbitrarietà, perché ad esempio in Gran Bretagna vi è distinzione tra il prelievo del capello, non invasivo, e il prelievo di pelo pubico, invece ritenuto invasivo.

Si è preferito così puntare sulla definizione precisa di un procedimento controllato in tutte le fasi dal giudice e in cui sia fornita all'interessato ogni garanzia in termini di sicurezza, riservatezza, incolumità e difesa; non quindi una graduazione delle garanzie in base a

quanto il prelievo sia invasivo, ma garanzie costanti al massimo livello, all'interno delle quali l'interessato può far valere le proprie doglianze sia sui presupposti che sulla scelta del tipo di prelievo posto in essere dal giudice.

Lo schema immaginato ha caratteri di generalità e nonostante parta dalla necessità di disciplinare le modalità con cui è possibile prelevare materiale biologico, allarga il procedimento a tutti i casi in cui si abbia bisogno di un intervento su una persona vivente, con l'unica esclusione dell'ispezione personale già regolata dal codice di rito (art. 245 c.p.p.).

In risposta alla censura della Corte Costituzionale si sono stabiliti, con rigore e chiarezza, i "casi" in cui si può procedere a prelevare coattivamente il materiale biologico o a svolgere accertamenti medici su persona vivente durante il procedimento penale; questo potrà avvenire solo se assolutamente indispensabile al fine di accertare i fatti e sempre che si debba procedere per un reato per cui è comminata la pena dell'ergastolo o la reclusione che supera i tre anni, ovvero il limite rappresentato dall'arresto facoltativo in flagranza ex art. 381 c.p.p. o delle misure cautelari coercitive secondo quanto disposto dall'art. 280 c.p.p..

Inoltre, anche in base alla seconda censura della Corte Costituzionale che riguarda i "modi", il giudice avrà il dovere di indicare la tipologia di prelievo da eseguire e le ragioni per cui non si può optare per modi alternativi meno invasivi, facendo recapitare la notifica all'interessato e al suo avvocato difensore l'ordinanza almeno tre giorni prima della data stabilita per l'esecuzione; qualora il soggetto non dovesse presentarsi nel luogo e nella data stabiliti il giudice, valutata come ingiustificata l'assenza, ordina l'accompagnamento coattivo nonché il coattivo prelievo.

Al fine di chiarire al meglio la situazione in cui questo sub-procedimento si posiziona, è necessario ricordare che la nuova norma

dovrebbe seguire quella sulla perizia (art. 224 c.p.p.), in modo da poter operare successivamente al fatto che il giudice, in contraddittorio delle parti, abbia disposto tale mezzo di prova il cui contenuto è stato determinato con il contributo di tutte le parti.

L'ipotesi del nuovo art. 224-bis c.p.p. fa riferimento quindi, all'eventualità che per la esecuzione della perizia si necessiti di un prelievo di campione biologico nonché un accertamento medico su persona vivente.

Come precedentemente accennato, non si tratta esclusivamente di casi di prelievo che determinano il profilo del DNA, ma anche di casi in cui è necessario accertare gli stati patologici o le circostanze che abbisognano di prassi cliniche invasive su persona vivente, ponendosi come limite le ispezioni personali, già espressamente regolate ex art. 245 c.p.p. (si pensi, al fine di meglio esemplificare, al caso dell'articolo 16 della l. 66/1996, per i soggetti sospettati di violenza sessuale e per i quali bisogna accertare se non siano affetti da patologie sessualmente trasmissibili).

Per giungere alle ipotesi di urgenza, così come per gli altri casi indicati dall'ordinamento in base a quanto previsto dall'articolo 13 della Costituzione, si è stabilita una limitata possibilità di accertamento secondo tali modalità anche in capo al pubblico ministero, quale potere accessorio del già riconosciuto potere di disporre accertamenti tecnici ripetibili; si è ipotizzato il nuovo testo dell'art. 359 bis c.p.p. il quale riguarda però solo le ipotesi di urgenza del prelievo di mucosa boccale (escludendo ogni altro tipo di prelievo o accertamento clinico o medico); questo prelievo poi potrà essere eseguito anche coattivamente, ma gli atti saranno trasmessi entro le quarantotto ore successive al giudice per la convalida dei presupposti del prelievo, pena per l'inosservanza dei presupposti e dei termini sarebbe l'inutilizzabilità del materiale prelevato e di quanto ottenuto (De Leo F., 2005).

Al fine di far fronte al ristretto raggio d'azione del pubblico ministero, si è ipotizzato l'ampliamento con annesso inserimento di un'espressa ipotesi nel comma 2 dell'art. 392 c.p.p., della previsione di stabilire il potere di ricorrere all'incidente probatorio in tutti quei casi in cui per espletare una perizia è necessario eseguire prelievi o accertamenti su una persona vivente, affiancandola all'ipotesi di perizia che avrebbe il potere di determinare una sospensione del dibattimento per un tempo che supera i 60 giorni.

Il lavoro di ricerca svolto ha tentato di recepire la parte migliore delle proposte di legge che hanno affrontato la questione ed ha fatto delle scelte evidenti, cioè quella decisiva, che in un certo senso caratterizza la proposta è quella che riguarda la conseguenza dell'assenza di collaborazione del soggetto su cui fare il prelievo o l'accertamento medico; infatti, in via solo ipotetica o anche riguardo a concrete proposte di legge, all'opzione prescelta di coazione fisica per eseguire il prelievo o l'accertamento medico, si pongono sul versante opposto le soluzioni differenti di una precisa fattispecie di reato in caso di rifiuto ingiustificato, ovvero la previsione che il rifiuto possa essere valutato come elemento di prova del fatto contrario.

Orbene, riguardo la questione è possibile che si prospettino almeno tre diverse ragioni a favore della scelta operata. Una prima ragione sistematica e garantista. Il processo penale non tollera un meccanismo di prova legale, da cui deriva un indirizzo per il giudice, privato quindi della sua libertà di formare il suo convincimento.

In egual modo, non si è mai verificata un'ipotesi criminalizzante della mera omissione da parte dell'imputato, così come non può essere ipotizzata una sua responsabilità per semplice reticenza.

Il procedimento penale conosce diverse ipotesi di coazione fisica dell'indagato il quale può essere, per esempio, sottoposto a perquisizione personale ex art. 352 c.p.p., a rilievi dattiloscopici, fotografici o

antropometrici (art. 349 c.p.p.), a ricognizione personale secondo quanto disposto dall'art. 213 c.p.p., nonché ad ispezione personale ex art. 245 c.p.p..

Questa tradizione processual-penalistica ha goduto di consacrazione costituzionale, infatti il principio di non colpevolezza ed il diritto di difesa, inviolabile, escludono ogni inversione dell'onere della prova a danno dell'imputato, nonché ogni ipotesi di criminalizzazione di condotte negatorie o reticenti; per niente diversa è la situazione che riguarda la libertà personale che, in base all'art. 13 della Costituzione, può subire limitazioni solo in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; la sentenza della Corte costituzionale n. 238/1996 infatti, dichiarava illegittimo l'art. 224 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost. per difetto dei precetti in esso stabiliti. Anche il quadro costituzionale orienta quindi univocamente, la scelta effettuata dal gruppo di lavoro.

È possibile rinvenire una ulteriore ragione che rende questa scelta preferibile alle altre. Il processo penale non può ignorare i grandi sviluppi scientifici e tecnologici che oggi si intrecciano con ogni aspetto della vita.

Orbene, da momento che è pienamente condivisibile che al cospetto di condotte umane quali azioni, dichiarazioni od omissioni, è necessario che si adottino parametri di valutazione tratti da elaborazioni storiche radicate nella cultura giuridica di matrice romanistica, questa scelta deve abbandonarsi dal momento che la scienza e la tecnologia offrono certezze fattuali che non possono ignorarsi; se infatti la tecnica di identificazione personale che si basa sul profilo di DNA è, a livello mondiale considerata affidabile, il processo penale non può ignorarlo. L'apporto conoscitivo enorme, in termini di certezza, rappresenta una congrua ragione che giustifica la lieve limitazione della libertà personale che il soggetto subisce per il prelievo di una piccola quantità di saliva

attraverso l'introduzione di un bastoncino nel cavo orale.

Nell'ultimo periodo della XIV Legislatura, il Governo non ha assunto alcuna iniziativa legislativa, ma la questione è stata poi ripresa successivamente con uno slancio rinnovato nella XV Legislatura e fin dai primi giorni si sono presentati in Parlamento due disegni di legge riguardanti la materia (AC 782, on. Contento; AC 809, on. Ascierio); ad essi si è poi sovrapposto il disegno di legge di iniziativa del Ministro della giustizia (AC 1967); successivamente ai lavori della II Commissione permanente della Camera, l'8 marzo 2007 è stato dispensato un testo unificato che, quasi integralmente, riprende linee e punti cardine del documento finale del gruppo di lavoro che ha riguardato le *“Modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici”*.

Il 12 marzo 2007 si è svolta in Aula la relazione e dato il via alla discussione generale, registrandosi un'ampia convergenza di tutti i gruppi parlamentari.

Senza dubbio più impegnativo è stato il compito affidato al gruppo di lavoro affinché predisponesse uno schema che normasse la banca dati del DNA; come è logicamente deducibile le questioni, le problematiche e i pregiudizi sono molto forti e radicati.

Il primo compito affrontato dal gruppo di lavoro è stato quello di definire gli obiettivi della banca dati del DNA.

L'analisi del DNA infatti, secondo gli standard previsti anche a livello internazionale è un metodo di identificazione personale e solo di identificazione personale, perciò essa si pone nel solco evolutivo di altri metodi del genere, come la fotografia e i rilievi dattiloscopici, rappresentando una sorta di certezza ed eliminando i dubbi interpretativi che riguardano le identificazioni attraverso le impronte digitali. In modo

esplicito il documento finale del gruppo di lavoro ha affermato che l'analisi venga applicata a segmenti non codificanti di DNA (articolo 1, comma 2), cioè le metodologie che vengono usate non possono individuare tutte le caratteristiche che sono desumibili anche dal genoma umano, come le malattie, la predisposizione alle malattie, le tendenze sessuali e le caratteristiche della persona. Tutto questo non esiste nell'analisi del DNA.

Da un punto di vista scientifico, dire che la banca dati del DNA si istituisce solo ai fini dell'identificazione personale è tautologico, poiché l'analisi del DNA è necessaria solo ad identificare un soggetto.

È stato necessario inserirlo in modo espresso al fine di eliminare ogni dubbio riguardo l'uso della banca dati.

Ma, preso atto di quanto non sia decisiva la locuzione “a fini di identificazione personale”, la questione su cui il gruppo di lavoro si è concentrata è stata quella di definire quale fosse il campo d'azione della banca dati del DNA, nonché quale fosse la sfera in cui bisognasse esplicitare la capacità identificativa del DNA.

Sul punto il gruppo ha concluso all'unanimità, che il settore deve esser quello delle investigazioni penali, cioè il settore della polizia giudiziaria e della giurisdizione penale e questo è perfettamente congruente con la scelta, suesposta, che riguarda le finalità di questo tipo di analisi: definire il profilo del DNA rappresenta l'evoluzione scientifica di modi identificativi già largamente utilizzati per scopi di polizia giudiziaria, come i rilievi dattiloscopici; è perciò consequenziale che le tecniche nuove di archiviazione e definizione si muovano nella stessa direzione. La novità di un archivio centrale dei profili del DNA ha suggerito una rilevante prudenza nel delimitare il campo operativo, ormai circoscritto al solo settore della polizia giudiziaria, escludendosi ogni possibilità di uso per la polizia di sicurezza o in altri settori di giurisdizione, come per il diritto di famiglia.

Tutto questo rappresenta una scelta di prudenza, in piena consapevolezza, che il gruppo ha voluto condividere al fine di evitare un impatto eccessivamente forte sul comune sentire che avrebbe potuto dare una interpretazione alla banca dati come ad una specie di enorme schedatura da poter usare in qualunque circostanza. Ebbene non è così. È una banca dati utile alle investigazioni di polizia giudiziaria.

Questa opzione, conforme alle esperienze straniere, ha reso più agevole la definizione della struttura dell'archivio. Infatti, innanzitutto la banca dati deve contenere al suo interno tutti i dati che ineriscono i reperti acquisiti nel corso di investigazioni penali non ancora attribuiti a nessuno, che rappresentano in certo senso l'essenza della banca dati, la sua ragion d'essere, quello per cui questa è stata costituita ed alimentata; essere volta cioè all'identificazione del soggetto a cui si riferiscono i reperti che provengono dalle scene del crimine; questo metodo investigativo fa da sostrato all'analisi del DNA ma, mentre in via ordinaria il confronto si effettua nella cerchia ristretta dei soggetti su cui possono concentrarsi i sospetti, la banca dati permette un confronto con una platea di soggetti estesa.

Al fianco del primo settore dell'archivio (contenente i reperti acquisiti sulla scena del crimine), un secondo settore si organizza proprio grazie ai profili del DNA di persone note, cioè l'insieme dei soggetti verso i quali si è acquisito il profilo del DNA e che vengono continuamente confrontati con i reperti biologici rimasti ignoti.

Riguardo l'individuazione di una griglia di selezione dei soggetti da inserire nella banca dati, il gruppo di lavoro si è confrontato in modo approfondito: è ben intesa infatti, la delicatezza della scelta che necessitava di un ragionevole equilibrio tra due spinte opposte: da un lato, la banca dati funziona meglio se è più grande il numero di soggetti con cui si effettua il confronto e la tendenza di questa spinta è quella di inserire nella banca dati tutti i soggetti, innalzando la percentuale di

successo nel confronto; riguardo la tendenza opposta è invece necessario che si contenga il confine dei soggetti da sottoporre a prelievo per non dare adito ad inutili allarmismi di una schedatura insussistente della popolazione.

La soluzione approvata poi è risultata davvero ottimale al fine di assicurare una dimensione della banca che ne garantisca l'efficienza, invero, se i campioni di confronto dovessero risultare troppo esigui, vorrebbe dire che la banca dati non funziona in modo efficace perché diventerebbe difficile imbattersi in un confronto positivo.

Per giungere a quest'ultima soluzione si è partiti dall'idea iniziale di integrare la banca dati nel sistema generale di strumenti utilizzati nelle investigazioni penali, senza creare anomalie distruttive o eccezioni. L'iter argomentativo può sintetizzarsi nel modo che segue: i soggetti da cui è possibile prelevare il DNA da inserire nella banca dati sono quelli che devono subire un prelievo coattivo attraverso uno stick idrofilo inserito nel cavo orale, quindi una limitazione della libertà personale, seppur minima.

Se questa operazione dovesse indirizzarsi verso una persona in libertà, vi sarebbe la difficile questione di individuazione dell'organo competente tenuto ad ordinare tale limitazione della libertà; un organo che nel nostro ordinamento deve essere l'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto in costituzione.

Tutto questo avrebbe imposto che per ogni prelievo verso una persona libera, si sarebbe dovuto ottenere in via preventiva dal giudice un'autorizzazione, peraltro mediante forme che avrebbero dovuto garantire in ogni caso il rispetto del contraddittorio con l'interessato; individuando poi le procedure coattive che accompagnassero il soggetto per poi sottoporlo al prelievo.

Si è perciò deciso di abbandonare questa strada e ribaltare la

prospettiva, inserendo il prelievo coattivo di saliva in una procedura limitativa della libertà personale già ordinata sulla base di altri titoli e criteri che già l'ordinamento aveva stabilito.

Si è ipotizzato quindi, che il prelievo di saliva allo scopo di un inserimento nella banca dati del DNA sia eseguito solo a carico delle persone che per qualunque titolo siano private della libertà personale secondo le norme dell'ordinamento: quindi, ad esempio, le persone colte ed arrestate in flagranza di reato o nei casi in cui l'arresto è permesso fuori dai casi di flagranza, le persone sottoposte a fermo, ovvero persone alle quali è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, le persone già detenute o internate in seguito a sentenza definitiva.

Risulta evidente che questa griglia è rappresentativa di un criterio che si estranea alla banca dati del DNA, ma che la banca dati usa per dare ragione alla limitazione di libertà personale dei soggetti che vengono sottoposti a prelievo di saliva. Bisogna, ancora una volta, richiamare il parametro sistemico per chiarire meglio la scelta.

Il soggetto privato della sua libertà personale viene sottoposto a diversi rilievi con differenti scopi: viene ad esempio fotografato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche e viene sottoposto ad un prelievo ematico affinché si possa verificare l'eventuale presenza di infezione da HIV o altre malattie di stampo epidemico.

È evidente che in questa procedura si può inserire bene anche il prelievo coattivo della saliva attraverso il tampone, sul presupposto che la persona privata della libertà personale è comunque un individuo nei cui riguardi sussistono elementi di responsabilità piuttosto rilevanti.

A fare da contraltare a questa ricostruzione c'è la previsione del potere, per l'interessato, di richiedere la cancellazione dei propri dati dall'archivio, nonché l'eliminazione del campione biologico nel caso in cui egli sia poi stato assolto con formula piena con sentenza definitiva in

epilogo di un processo penale per il quale era stato privato della libertà. Il criterio in questo modo individuato è più raffinato di quanto possa apparire in seguito ad una apparente e superficiale analisi; non può ritenersi vero, infatti che non esiste un criterio di selezione che si fondi sulla gravità delle condotte, poiché le regole di privazione della libertà personale sono calibrate in modo preciso su questi parametri perciò, anche in ragione dei limiti edittali, oppure degli istituti alternativi alla detenzione se condanne brevi, il soggetto potrebbe in caso di reati lievi, non essere mai privato della propria libertà personale e di conseguenza non subire mai il prelievo di saliva e il conseguente inserimento nella banca dati.

Inoltre, il fatto di aver collegato i presupposti del prelievo alla normativa generale processual-penalistica permette agevolmente di conservare i criteri della banca dati interamente aderenti al sistema evolutivo del sistema penale, nel senso che seguiranno in modo precipuo e puntuale i cambiamenti che il legislatore avrà intenzione di adottare al quadro di valutazione della gravità delle condotte di reato (Gulotta G., Merzagora Betsos I., 2005).

CAPITOLO III
LA RILEVANZA APPLICATIVA
DEL CRIMINAL PROFILING

3.1 L'impatto sulla scena del crimine:

La scena del crimine rappresenta il luogo di commissione di un illecito.

Per coloro che non sono esperti di disciplina giuridica o investigativa è necessario tenere a mente quello che viene rappresentato nelle fiction televisive.

Generalmente le notizie di stampo giornalistico mandate in onda riguardano un delitto già consumato, un corpo ritrovato in un determinato scenario.

Per quanto sembri assurdo, un luogo racconta tanto della vittima nonché dell'offender. Ed è proprio quello il punto di partenza delle investigazioni. I rinvenimenti sulla scena, come ad esempio tracce biologiche, eventuale staging, pattern ematici, posizione del corpo, armi usate, sono molto più eloquenti del silenzio di una morte.

Allora ci si chiede quale sia l'obiettivo finale, cioè un identikit personologico di chi ha commesso il reato, al fine anche di prevedere le sue future azioni (serial killer) per poterlo poi affidare alla giustizia.

Può sembrare assurdo che un defunto possa raccontare il suo assassinio. Ebbene, è proprio questo che le scoperte scientifiche dimostrano. Il Criminal Profiling può definirsi un processo inferenziale. Il punto di partenza è il cosa è successo, analizzando la scena del crimine, prosegue poi a chiedersi il perché quindi la motivazione, finché non si arriva ad individuare chi lo ha compiuto (Pinizzotto, & Phinkel,

1990).

Al fine di stilare un profilo criminologico è necessario il sopralluogo sulla scena del crimine da parte di persone competenti e specializzate, le quali cercano di completare la ricostruzione della criminodinamica, formulando ipotesi sulla criminogenesi e, riferendosi a dati scientifici, avanzano delle ipotesi.

Alcune teorie, nonostante non si ritengono scientifiche, tentano di spiegare il percorso che deve seguirsi per ottenere un identikit personologico del colpevole.

John Douglas, Holmes e Holmes, Keppel e Walter, Turco e Turvey sono gli autori che si sono particolarmente esposti in materia. Nonostante le opinioni siano differenti tra loro c'è una particolare presa di posizione. Quello che sembra chiaro è la definizione e differenziazione tra il processo induttivo e quello deduttivo.

Sembra infatti ovvio l'invito a non farsi trasportare da ipotesi che da un punto di vista statistico sono valide, ma poi non corrispondono ai dati ritrovati sulla scena del crimine.

La scena del crimine rende evidenti alcuni interrogativi a cui bisogna rispondere, rappresentati dalle "five W and one H", di stampo giornalistico, cioè when, where, what, who, why, and how (Lucarelli, & Picozzi, 2005).

Come si possono trovare le risposte a questi interrogativi? Così entrano in gioco competenze diverse, tra le quali si fa riferimento alla medicina legale, alla biologia, psicologia, tossicologia, criminologia, antropologia, bloodstain pattern analysis (BPA) e balistica.

La medicina legale si occupa per lo più dell'autopsia della vittima. La biologia studia in questo campo, le impronte digitali, le tracce di DNA e qualsiasi altro tipo di traccia biologica rinvenuta sulla scena.

L'antropologia può essere utile riguardo l'analisi di eventuali

rituali compiuti sulla scena del delitto.

La tossicologia conferma la presenza o meno di sostanze stupefacenti. La balistica individua il movimento di eventuali proiettili. La BPA rivela la dinamica del crimine mediante lo studio di morfologia, posizione e orientamento, quantità e distribuzione delle tracce ematiche (Bruzzone R., 2017).

Risulta essere perciò di importanza fondamentale tutelare la scena del crimine fin dall'inizio delle indagini. Considerato che la vittima è deceduta, è necessaria la protezione della zona isolandola anche con il nastro segnaletico, permettendo l'accesso solo al personale investigativo.

Autorevole dottrina ricorda la teoria dell'interscambio di Locard (responsabile del laboratorio della polizia scientifica di Lione), secondo la quale sul criminale possono rinvenirsi tracce della vittima e della scena del crimine, così come la vittima e il luogo del delitto possono conservare tracce dell'aggressore.

Altra parte della dottrina criminologica svela che una prova scientifica non è sempre attendibile al 100%. Tutto dipende da come questa venga acquisita, raccolta, repertata e conservata. Più è efficace ed efficiente il metodo più sarà attendibile, ma nessun laboratorio ha la capacità di sanare dei vizi di acquisizione (Bruzzone, 2012).

3.2 La relazione tra scena del crimine e profilo del criminale:

Le informazioni raccolte sulla scena del crimine devono essere messe in relazione tra loro affinché abbiano un senso.

Fungono infatti da punto di partenza per permettere poi di giungere, mediante accurata analisi investigativa, al movente dell'atto delittuoso e al profilo del criminale. In particolare alcuni fattori sono in

grado di svelare diversi aspetti dell'agente dell'illecito, come il luogo ed il tempo, le caratteristiche criminali, la sua carriera criminale e la consapevolezza giuridica.

Inoltre l'autore di reato agisce generalmente in modo coerente con i suoi bisogni ed asseconda le sue motivazioni.

Di conseguenza nulla di ciò che troviamo sul luogo del delitto o nei pressi è posto lì per caso.

Per questo motivo ci si augura che gli operatori chiamati ad agire pongano una sempre maggiore attenzione nell'esercizio delle loro funzioni e tutelino la scena del crimine.

Nonostante quanto detto non esiste ancora una scientificità nel passaggio tra l'analisi del luogo del delitto e il profilo personologico dell'offender.

Le diverse teorie suddette non hanno ancora i crismi di scientificità e non è ancora possibile essere certi di quanto sia attendibile il profilo criminale evinto dalle prove oggetto di rilievi sulla scena del delitto (Mokros, & Alison, 2010).

Risulta davvero complicato poter generalizzare ed operare attraverso una immediata associazione tra l'atto compiuto ed una personalità criminale. Oltretutto sono da sempre oggetto di discussione le prove oggettive di validità in tale ambito, essendosi dimostrate carenti (Chifflet, 2014).

La rilevante influenza poi dell'istinto dell'investigatore, molto dice su quante mancanze abbiano le procedure standard.

I c.d. *cold case* (casi irrisolti) lasciano ancora innumerevoli perplessità riguardo l'efficienza delle indagini.

Ad ogni modo la personalità del soggetto che offende è unica e imprevedibile, tanto da non rendere possibile la standardizzazione del

processo investigativo. Nonostante questo, colui che si definisce colpevole non è altro che un soggetto che deve ritenersi tale al di là di ogni ragionevole dubbio, fino a condanna definitiva.

Risulterebbe utile quindi riuscire a rendere questo processo attendibile non solo per la sicurezza investigativa, ma soprattutto per onorare il sistema giustizia.

3.3 La profilazione geografica e l'esperienza di Unabomber:

L'obiettivo principale che il profiler si pone nello stilare un profilo geografico è quello di circoscrivere un'area geografica da individuarsi come probabile luogo di residenza del reo, autore magari di una pluralità di crimini.

Conoscere presumibilmente la zona in cui il ricercato probabilmente risiede, consente un razionale utilizzo delle forze indagatrici ed un criterio aggiuntivo per la costruzione della lista dei sospetti.

Applicare la tecnica del profilo geografico nel processo di offender profiling, oltre ad essere innovativo, ha maggiori possibilità di sviluppo future.

Nonostante questo le origini possono rinvenirsi nella criminologia classica che prende piede a cavallo tra l'ottocento e il novecento.

Tra i primi esponenti della maggiore dottrina, a mostrare interesse per la materia fu Quetelet il quale, matematico ed astronomo belga, nel 1827 analizzò la distribuzione geografica dei reati sul territorio francese e si prese coscienza che spostandosi di zona in zona vi erano differenze di incidenza criminale, e che la differenza si mostrava stabile nel tempo.

Grazie poi agli studi di Park, Burgess, McKenzie e alla Scuola di

Chicago cominciarono a svilupparsi gli studi sistematici al fine di prendere in considerazione una variabile applicata allo studio della criminologia.

I sociologi di questa scuola hanno approcciato allo studio suddividendo la città in cinque zone in cerchi concentrici, indicando con il termine “aree criminali” quelle zone della città in cui nasce e resiste la maggior parte della criminalità urbana.

È possibile effettuare questa analisi attraverso un calcolo matematico mediante il quale si mettono in rapporto il numero degli autori di un crimine residente in un’area, e il totale della popolazione residente nell’area medesima; fu possibile così osservare che il tasso massimo poteva trovarsi nelle aree di transizione della città e andava diminuendo man mano che ci si avvicinava alle zone esterne.

Inoltre il dato sul tasso di delinquenza non è mutato negli ultimi 40 anni, al contrario del dato strutturale della popolazione nelle varie zone fosse molto cambiato nello stesso arco di tempo.

Questa considerazione conduceva alla conclusione per la quale il tasso di delinquenza delle diverse zone fosse dovuto alla struttura sociale delle stesse e a come fossero organizzate da un punto di vista sociale e non alle caratteristiche individuali degli abitanti di quelle aree precise.

Questo modello si è definito di analisi spaziale secondo il modello radiale e mise in luce come la distribuzione dei criminali su un determinato territorio non fosse per niente casuale ma fosse in realtà legata alle caratteristiche socio-economiche dell’area territoriale stessa, perciò la presenza di crimini era maggiore nelle aree più ricche, piene di attività commerciali ed economiche fiorenti e decresceva allontanandosi dal centro città e dalle stesse (Wilkstrom M., 1991; Barbagagli M., Pisati M., 1995).

Queste intuizioni e le prime ricerche consentono di sviluppare l'idea secondo la quale in una indagine o in una analisi criminale deve osservarsi un ulteriore elemento definito quarta dimensione del crimine, nonché l'elemento spaziale; e questo non solo nel classico modo in cui lo intende la criminologia ecologica e il modello radiale, quanto più come capacità di analizzare e considerare gli spostamenti e i movimenti degli offenders dalla loro residenza (*home base offender*) verso il luogo del crimine.

Prese il via così l'idea secondo la quale è bene interrogarsi, al fine di avere un'idea completa del crimine e del criminale, anche sul *journey to crime*, cioè sul percorso che il criminale segue per commettere il crimine, sul motivo per il quale gli autori dei reati, violenti e non, scelgano di commettere quel reato in un luogo piuttosto che in un altro e se quella scelta è frutto del caso, solo in parte casuale o invece legata a motivi di ordine pratico o psicologico.

Sulla base di queste considerazioni, è stato possibile condurre numerosi studi sul comportamento nel territorio dei criminali che hanno reso necessarie delle osservazioni, come ad esempio che il crimine spesso si compie in prossimità del luogo di residenza del reo; il numero dei crimini commessi da un determinato criminale decresce con l'aumento della distanza dalla sua abitazione; i giovani criminali invece, generalmente commettono i delitti più vicino alla loro abitazione e sono meno mobili degli adulti; esistono diversi comportamenti che il soggetto attua nello spazio relativamente al tipo di reato commesso, i crimini violenti ad esempio, si manifestano più vicino alla residenza del reo di quanto invece accade per i reati commessi contro la proprietà; l'incremento della "carriera" criminale corrisponde ad un allargamento dell'area di attività in cui è possibile esercitare l'azione predatoria ed un aumento del tempo che si impiega per gli spostamenti; gli spostamenti criminali perlopiù seguono percorsi che inducono verso le zone ad alta

concentrazione di reati.

Questi studi e ricerche nel mondo criminologico hanno dato il via a diverse teorie riguardo il profilo geografico, procedura ormai stabilmente inserita nei processi di analisi investigativa.

L'applicazione pratica del c.d. "*geographical profiling*", riguarda la realtà criminale italiana in relazione al caso di "Una bomber", un individuo ancora ignoto autore di numerosi attentati dinamitardi, portati a termine negli ultimi 14 anni in diverse località del Nord Est Italia.

Gli sforzi investigativi per cercare di identificare e catturare "Unabomber" si sono concentrati al punto di istituire, da parte del Ministro dell'Interno, di un "Gruppo Investigativo Interforze Unabomber" con sede principale a Venezia.

Questo gruppo di lavoro è costituito da personale altamente specializzato appartenente alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, selezionato sulla base della profonda esperienza investigativa maturata sul campo e in base alla conoscenza dei mezzi e strumenti tecnologici usati per l'indagine.

L'indagine ebbe inizio dai numerosi episodi di esplosione di ordigni verificatisi sul territorio e continuò a svilupparsi mediante la raccolta, il monitoraggio e l'analisi di una grandissima quantità di dati diversi tra loro.

L'incrocio dei dati permette di estrapolare una cerchia più ristretta di soggetti che possono essere controllati in modo specifico tramite magari intercettazioni ambientali o pedinamenti.

In collaborazione con l'FBI che mette in atto la tecnica del profilo geografico già da diversi anni soprattutto ai casi di crimini seriali, si è giunti ad una elaborazione di un profilo geografico per il caso di Unabomber, secondo il modello denominato Criminal Geographic Targeting (CGT). Questo modello si occupa di elaborare una mappa

tridimensionale in cui l'altezza di ogni punto è direttamente proporzionale alla probabilità che il domicilio del reo possa trovarsi in quel determinato punto; associare poi un colore al valore di probabilità permette una più semplice e immediata interpretazione della mappa.

Al fine di interpretarla al meglio la mappa viene sovrapposta ad una cartina topografica della zona interessata nella quale si sono commessi i crimini, ottenendo così un *geoprofilo* che nel caso di specie riguarda un'area ben precisa del Nord Est d'Italia.

In base al geoprofilo, si è prelevato il DNA su base volontaria a tutti i residenti nell'area individuata, cosicché si potesse costituire una banca dati rilevatasi indispensabile per eventuali confronti.

CONCLUSIONI

Il Criminal Profiling è una metodologia investigativa che ha da sempre ingenerato un forte, talvolta morboso, interesse collettivo; è sempre più diffusa ed efficace ed accompagna e sostiene i processi investigativi che ruotano intorno alla commissione di un reato, soprattutto se efferato o se presenta caratteri di serialità.

La dottrina ha preso spunto dal fatto che il concetto di Offender Profiling fonda le radici nella consapevolezza che la condotta di un individuo, a maggior ragione quella di un criminale, riflette in qualche modo non solo la sua personalità, ma anche il suo status emotivo e psichico e per questo ha inteso approfondire tutti gli aspetti relativi ad un delitto.

Al fine di costruire un profilo criminale piuttosto dettagliato e completo è necessaria un'attenta analisi della scena del crimine e delle zone limitrofe, del comportamento del presunto criminale desunto dagli elementi riscontrati, nonché dell'ambiente dal quale proviene il reo.

Il continuo germinare degli eventi storici e lo sviluppo criminale, ha permesso di riguardare la materia da diversi punti di vista così da permetterne diversi approcci.

Per alcuni l'attitudine al crimine era legata alla genetica, alla fisionomia (Cesare Lombroso), per altri ancora all'ambiente in cui un soggetto si forma e vive così da poter stilare un elenco categorico attraverso il quale schematizzare in qualche modo le tipologie di criminali, che siano seriali o meno, che potrebbero manifestarsi. Ad essere fondamentale è senza dubbio l'esame della scena nella sua totalità e gli operatori preposti non devono permettersi di tralasciare alcun elemento che può essere esplicativo e condurre alla stesura di un possibile criminale appartenente alla già studiata categoria (anche

attraverso la raccolta di sequenze genetiche di DNA da archiviare in banche dati conservate).

In ogni caso le informazioni raccolte sulla scena del crimine devono essere messe in relazione tra loro affinché possano fungere da punto di partenza grazie al quale orientarsi e procedere verso, mediante accurata analisi investigativa, la scoperta del movente dell'atto delittuoso e verso la stesura del profilo del criminale.

Infatti il Criminal Profiling è davvero utile e funzionale nella sovrapposizione delle informazioni sui comportamenti ricavabili da una scena del crimine con i modi di commissione del delitto attribuite a criminali, già precedentemente identificati, arrestati e condannati.

Nonostante le continue ricerche in campo criminologico e la costatata importanza che nella prassi assume in ambito investigativo, non è ancora conclamata la scientificità delle tecniche, perlomeno in Italia. È ancora facoltativo il ricorso alla tecnica del profiler ed affidato a rinomati esperti della materia psichiatrica o psicologica.

Non si è ancora riusciti a dare definitiva credibilità scientifica alla materia criminologica nonostante l'esperienza americana insegna, grazie all'attività dell'FBI, quanto aiuti nell'individuazione del criminale.

BIBLIOGRAFIA

- Burgess A., Douglas J.E., Ressler R.K. *Sexual Homicide: Patterns and Motive*. New York City: The Free Press (1995).
- Canter D., Salfati G. C. *Differentiating Stranger Murders: Profiling Offender Characteristics from Behavioural Styles*. Liverpool: John Wiley & Sons, Ltd (1999).
- Douglas J. E., Burgess A. W., Burgess A. G., Ressler R. K. *Crime Classification Manual: a Standard System for Investigating and Classifying Violent Crimes*. San Francisco: Jossey-Bass (2006).
- Gulotta G. *La investigazione e la Cross-Examination. Competenze e sfide per il Processo Penale Moderno*. Milano: Giuffrè, Kocsis (2003).
- Merzagora Betsos I. *Criminologia della violenza e dell'omicidio, dei reati sessuali, dei fenomeni di dipendenza*. Cedam, Padova (2006).
- Ponti G., Merzagora Betsos I. *Compendio di Criminologia*. Cortina, Milano (2008).
- Rossi L., Zappalà A. *Elementi di Psicologia Investigativa*. Milano, Franco Angeli (2005).
- Turvey B. E. *Criminal Profiling: an Introduction to Behavioral Evidence Analysis*. San Diego, Academic Press (2003).